



COMUNE DI BELLEGRA

(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL 13/03/2021

OGGETTO:

Approvazione Piano Economico Finanziario Tari 2021 e relativa disciplina

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di marzo nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CERA Flavio - Sindaco	Sì
2. FANICCHIA Alessandra - Consigliere	Sì
3. CARPENTIERI Mario - Consigliere	Sì
4. IACOVELLI Giuseppe - Consigliere	Sì
5. COCULO Francesco - Consigliere	Sì
6. MOSCA Valter - Consigliere	Sì
7. SPOLETINI Sara - Consigliere	Sì
8. SUSINI Osvaldo - Consigliere	No
9. CECI Aldomiro - Consigliere	Sì
10. PROIETTI Francesco - Consigliere	Sì
11. PATRIZI Daniele - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 1

Assiste l'adunanza il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Dott.ssa TEDESCHI Francesca il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERA Flavio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Illustra il punto o.d.g. il Sindaco P.T. Sottolinea come il grande lavoro fatto ha consentito di abbassare la tassa nonostante lo stato di dissesto finanziario. Massima sinergia con la “nuova” Azienda.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il ‘metodo normalizzato’;

che ai sensi dell’art.1 comma 652 L.n.147/2013, così come modificata dall’art.57 bis comma 1 DL 124/2019 convertito in Ln.157/2019, nella redazione del Pef 2020 si è avvalso della facoltà prevista dal comma 651 della Legge 147/2013 così come modificato dall’art. 57 bis comma 1 lett a) DL 124/2019 convertito in legge n.157/2019 nella parte in cui prevede che per la determinazione delle tariffe “omissisal fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall' Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento....omissis”;

l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;

la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;

la suddivisione dei costi tra quota e fissa e quota variabile è effettuata come da Piano Finanziario predisposto dal Servizio Finanziario sulla base delle indicazioni dell’Ufficio Tecnico comunale e del gestore del servizio ;

che il piano finanziario 2021 predisposto dal Servizio Finanziario è stato redatto sulla base dei costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nonché dei costi di gestione di igiene urbana rilevati e comunicati dall’Ufficio Tecnico comunale ;

è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Roma con Delibera Commissario Straordinario n. 119 del 28 febbraio 2014 ;

Considerato

l'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l'imposta unica comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;

deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2014 è stato approvato Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI;

ai sensi dell'art1 comma 738 Legge n. 160/2019, decorrere dal 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC) è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;

che nelle more dell'approvazione del Regolamento Tari rimangono le disposizioni relative alla Tari approvate con delibera di Consiglio comunale n.11/2014 in quanto compatibili con la normativa generale vigente

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 16/02/2018 è stata disposta la reinternalizzare delle attività riscossione ordinaria in relazione alle attività amministrative primarie connesse alle fasi di gestione, redazione e stampa degli avvisi di pagamento bonario gestione dei tributi comunali;

che nel corso del 2018 sono state avviate le procedure di reinternalizzazione del servizio di riscossione delle entrate comunali nell'ambito delle quali è stata ricostruita la banca dati Tari e che a partire dall'anno 2018 è stata effettuata la riscossione diretta per il ruolo Tari 2018 ,2019, 2020;

che il Regolamento Iuc approvato con Delibera di Consiglio comunale n.11/2014 e ancora vigente per la parte Tari , non definisce i termini di scadenza per la riscossione della Tari ;

che è necessario, di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire, per l'anno 2021, che la riscossione della Tari avvenga secondo le seguenti scadenze:

- prima rata il 30 aprile 2021;
- seconda rata il 30 giugno 2021 ;
- terza rata il 30 settembre 2021;
- quarta rata il 30 novembre 2021;

Visti:

gli artt. 201 e 238, comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l'art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 158/199 e s.m.i.;

il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i.;

Visto che con Deliberazione di Consiglio comunale n.2 del 08.04.2017 è stato dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art.246 del D.lgs267/2000;

Visto l'art.251 comma 5 del D.lgs 267/2000 ;

Vista la norma di cui all'art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 – legge finanziaria per il 2007 – la quale stabilisce che ‘gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ; In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'art. 106, comma 3-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 13 gennaio 2021 con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali;

Richiamato l'art. 13 comma 15 del D.Lgs. n° 201/2011 come sostituito dall'art.15 bis del DL 30.04.2019 ai sensi del quale a decorrere dall'anno di imposta 2020:

- a) tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 entro il 14 ottobre 2020;
- b) Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore norma richiamata, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico , in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
- c) A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi

dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Visto che alla data di redazione della presente deliberazione non è presente sul Portale del federalismo fiscale l'applicazione che consente la redazione della delibera come previsto dalla normativa precedentemente richiamata;

Richiamato l'art.251 comma 5 del D.lgs 267/2000;

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dal Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell'originale del presente atto;

Visto l'allegato parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell'art.239 del D.lgs 267/2000;

Visto il D.Lvo 267/2000;

Con votazione: favorevoli n. 6, contrari n. / e astenuti n. 4 (Proietti / Ceci / Patrizi / Spoletini)

DELIBERA

1. Di approvare il “Piano economico finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2021 ” contenente le tariffe tari 2021 e i criteri per la determinazione delle stesse, così come definito nei seguenti Allegati :

1.0.1. Piano finanziario Tari – Parte prima- Modalità di Gestione del Servizio 2021;

1.0.2. Piano finanziario Tari –Parte Seconda – Determinazione della tariffa 2021 – Metodo normalizzato

2. Di fissare in quattro rate il versamento in acconto della Tassa sui Rifiuti (TARI) con scadenza :

- prima rata il 30 aprile 2021;
- seconda rata il 30 giugno 2021 ;
- terza rata il 30 settembre 2021;
- quarta rata il 30 novembre 2021;

2. Di dare atto che si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario 2021;
3. Di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo;
4. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità in premessa indicate;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con la seguente votazione favorevoli n. 6, contrari n./ astenuti n. 4 (Proietti / Ceci / Patrizi / Spoletini) , ai sensi dell'articolo 134, comma, 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
Firmato digitalmente
CERA Flavio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dott.ssa TEDESCHI Francesca
